



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLE
INFRAZIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI, FATTA A NICOSIA IL 19 MAGGIO 2017

Art. 30 (Allegato)

- Riserve

1. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o piu' delle riserve di cui agli articoli 4, 5, 10, 11 e 12, paragrafo 3, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva e' ammessa in relazione a nessun'altra disposizione della Convenzione.
2. Una Parte che abbia sollevato una riserva puo' ritirarla in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
3. Una Parte che ha apposto una riserva su una disposizione della presente Convenzione non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da nessun'altra Parte. Tuttavia, se la riserva e' parziale o condizionale, puo' richiedere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia accettata.

Versione in vigore dal 7 febbraio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017
Estremi	Legge 21 gennaio 2022, n. 6
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-6-2022/allegato-art-30>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it